

## ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

### Convenzione

fra il Comune di xxxxx e l'Ente Foreste della Sardegna per la progettazione e la direzione dei lavori di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/18 del 11.06.2010.

L'anno duemilanove addì xx del mese di xxxxxxxx, in Cagliari nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cagliari, avanti a me XXXXXXXXXXXXXXXX, natX a XXXXXXXX il XX XXXXXXXX XXXXXX e residente in xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ufficiale Rogante degli atti dell'Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma pubblico/amministrativa giusta determinazione del Direttore Generale n° 7 del 21.02.2002 senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti concordi e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi:

=====

- Il Dott. Gilberto Murgia nato a xxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddetto Ente in Viale Merello, 86 - Cagliari Codice Fiscale 02629780921.
- Il xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxxxxx, in qualità e veste di Responsabile del xxxxxxxxxx di xxxxxxx e ivi domiciliato per la carica rivestita - Codice Fiscale xxxxxxxxxx.

Detti comparenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: =====

### PREMESSO

1) Che ai sensi e con le modalità dell' art. 3 comma 1 lettera d-bis) della L.R. del 09.06.1999 n. 24 e s.m.i. l'Ente Foreste della Sardegna è competente ad assumere compiti di progettazione, programmazione e direzione lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei Comuni o di altri Enti

2) Che la Legge regionale 28.12.2009, n. 5, art. 6, comma 1, lett. b, autorizza una spesa di "euro 10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (...) l'Ente Foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori. I Comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati (...)

3) Che con deliberazione n°22/18 del 11.06.2010 (di seguito DGR 22/18) la Giunta Regionale, individua le seguenti aree di intervento, denominandole "siti" per la ripartizione dello stanziamento di 10.000.000 di Euro:

Sito di Porto Torres

Sito del Sulcis Iglesiente

Sito di Tossilo Macomer

Sito di Ottana.

4) Che il Comune di XXXXXXXXXXX ricade nel "sito" di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5) che la DGR 22/18, riprendendo quanto stabilito dalla L.R. 5/2009, conferma che i programmi (di forestazione) "dovranno essere predisposti e diretti dall'Ente Foreste della Sardegna", aggiungendo che l'Ente stesso "fornirà anche gratuitamente le piante";

- 7) che l'Ente Foreste ha individuato all'interno del proprio personale quale referente zonale per il sito in cui il Comune ricade il dott. XXXXXXXXXXXX trasmettendone il nominativo;
- 8) che l'Ente Foreste ha altresì individuato all'interno del proprio personale il Progettista dott. XXXXXXXXXXXX ed il Direttore dei lavori dott. XXXXXXXXXXXX e ne ha trasmesso il nominativo al Comune;
- 9) che Il Referente zonale curerà i rapporti con il Comune e fornirà assistenza e consulenza nella fase di perimetrazione delle aree che, pur dovendo essere deliberata dalla varie Giunta Comunale ed essendo preliminare all'avviamento delle fasi successive compresa la progettazione vera e propria, si configura come una fase cruciale e rilevante anche ai fini della successiva progettazione e pertanto necessaria dell'assistenza tecnica di cui alla L.R. 24/1999;
- 10) che la DGR 47/32 stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse "sono quelle fissate dall'articolo 94 della Legge Regionale del 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito L.R. 11/81;
- 11) che la L.R. 11/88 stabilisce che una quota non superiore al 7 per cento possa essere destinata per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
- 12) che la DGR 22/18 stabilisce che le modalità di erogazione delle risorse ai comuni saranno le seguenti:
- 50% all'atto dell'emissione del riconoscimento del contributo;
  - 50% all'atto della presentazione del documento attestante l'inizio dei lavori.
- 13) che, in base a quanto evidenziato dall'Assessore della difesa dell'ambiente in premessa alla DGR 22/18, le risorse dovranno essere impegnate dagli enti locali entro sei mesi dalla DGR stessa pena la decadenza;
- 14) che l'Ente Foreste ha quantificato in via preliminare in un anno la durata del programma di interventi di cui trattasi;
- 15) che, con Deliberazione n. del il consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna ha approvato il Programma di attività dell'Ente Foreste della Sardegna per l'attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 22/18 del 11.06.2010 e la bozza della presente Convenzione;
- 16) che con Delibera di .....n..... del ..... il Comune di..... ha approvato la bozza della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordi stipulano quanto segue;

=====

Art.1. L'Ente Foreste si impegna a fornire assistenza tecnica al Comune per l'individuazione e la delimitazione delle aree oggetto degli interventi, ad eseguire la programmazione e la progettazione degli interventi ivi compresa l'istruzione delle pratiche per il conseguimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero necessarie nonché la direzione dei lavori, l'informazione tecnica del personale operaio.

Art.2. L'Ente Foreste si assumerà altresì l'incarico della informazione del personale operaio in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e dei preposti e collaborerà alla stesura dei Piani Operativi per la Sicurezza (POS) fermi restando tuttavia in capo al datore di lavoro tutte le competenze e gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008. La redazione dei DUVRI è in capo dei proprietari delle aree ai sensi del citato Dlgs. L'Ente Foreste dovrà collaborare alla stesura del suddetto documento per la parte relativa ai terreni di cui all'articolo 3.

- Art.3. L'inclusione, fra le aree da individuare per gli interventi, di terreni già in gestione all'Ente Foreste della Sardegna, se idonei ed in mancanza di superficie sufficiente, deve essere autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna su proposta dal Progettista d'intesa col Referente zonale e previo nulla osta del Direttore del Servizio Territoriale competente per area. Non possono essere inclusi terreni per i quali è in corso la procedura di retrocessione ai proprietari.
- Art.4. Qualora tutte o parte delle aree individuate fossero di proprietà di privati, gli eventuali canoni di affitto saranno a carico del Comune.
- Art.5. Il Comune dovrà fornire relativamente alle aree individuate, tutto quanto in suo possesso, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, documentazione comprovante la proprietà o il possesso, la documentazione sui vincoli insistenti agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere sulle stesse.
- Art.6. Il Comune designerà fra i propri dipendenti un responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che sarà referente per i rapporti fra il Direttore dei Lavori ed il Comune.
- Art.7. La fase di progettazione avrà inizio a decorrere dalla data della delibera di perimetrazione delle aree da parte della Giunta/Consiglio Comunale oppure, qualora il Comune avesse già provveduto in tal senso prima della firma della Convenzione, il giorno successivo alla data della suddetta firma. In ogni caso, la progettazione non potrà iniziare prima della consegna al Referente zonale, da parte dei Comuni, di tutti gli elaborati, documentazione, cartografie e ogni genere di informazione ufficiale su vincoli, stato dei luoghi ecc. riguardanti i terreni individuati.
- Art.8. Preliminarmente, il referente zonale ed i progettisti, redigeranno un verbale di consistenza delle aree sulla base dei sopralluoghi congiunti con il rappresentante Comunale; quindi, d'intesa con il comune redigerà un programma di massima nel quale, sulla base delle caratteristiche e della estensione delle aree individuate e sui vincoli presenti ed eventuali altre criticità riscontrate e come emergenti dal verbale di consistenza, si individuino i tempi previsti per l'attuazione del progetto ed un primo cronoprogramma nonché i mezzi e il personale operaio che il Comune dovrà reclutare in termini di unità e di qualifiche necessarie.
- Art.9. Il Comune procederà al reclutamento del personale operaio di cui all'articolo precedente nel rispetto della normativa vigente di cui all'art. 94 della LR 11/88 e s.m.i.
- Art.10. Per la compilazione del computo metrico estimativo il progettista adotterà il prezziario dell'Ente Foreste della Sardegna modificato per la parte riguardante le spese di manodopera al fine di rispettare il contratto che il Comune applicherà alla stessa.
- Art.11. Il Progetto esecutivo dovrà essere sottoposto al Comune per l'approvazione. Il Comune si impegna ad approvare lo stesso entro XX giorni dalla sua presentazione.
- Art.12. In relazione all'entità del progetto e alla vincolistica esistente sui terreni, l'Ente Foreste avvierà l'iter per la richiesta delle autorizzazioni.
- Art.13. Sulla base del progetto esecutivo approvato il progettista richiederà al Comune di avviare le procedure per il reperimento dei mezzi ed attrezzature necessari nella forma più opportuna nonché dei dispositivi di sicurezza individuali. Per tutti gli ulteriori acquisti che si renderanno necessari in corso d'opera il Direttore dei Lavori invia una apposita nota al Responsabile del Procedimento per il Comune.
- Art.14. La contabilità dei lavori in oggetto è regolata dal Dlgs 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo e s.m.i.
- Art.15. Le parti individuano nel 6 (sei) per cento del finanziamento regionale la quota che verrà versata a titolo di contributo all'Ente Foreste per le attività di cui all'articolo 1, per una somma corrispondente ad Euro XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

